

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XXXVII-bis
n. 5**

RELAZIONE

**SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE
NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA**

(Anno 2012 - Comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2012)

(Articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194)

**Presentata dal Ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)**

Trasmessa alla Presidenza il 1° marzo 2013

PAGINA BIANCA

I N D I C E

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO		
1.1) Giurisdizione penale	Pag.	5
1.2) Giurisdizione volontaria	»	5
1.3) Osservazioni degli Uffici giudiziari	»	6
2) GIURISDIZIONE PENALE		
2.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione penale.	»	7
2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure	»	7
<i>Procedimenti iscritti di cui all'articolo 19 della legge n. 194 del 1978 (aborto clandestino)</i>	»	8
2.3) Persone iscritte presso le Procure		
2.3.a) <i>Persone iscritte.</i>	»	8
2.3.b) <i>Persone iscritte di cui all'articolo 19 della legge n. 194 del 1978 (aborto clandestino).</i>	»	10
2.3.c) <i>Numero medio di persone iscritte per proc. e propensione all'associazione</i>	»	10
2.3.d) <i>Qualificazione giuridica del fatto.</i>	»	11
2.3.e) <i>Nazione di nascita delle persone</i>	»	11
2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e relativo numero di persone		
2.4.a) <i>Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e relativo numero di persone</i>	»	12
2.4.b) <i>Professione delle persone iscritte nei procedimenti trattati.</i>	»	13
2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione penale	»	14
3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA		
3.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione volontaria	»	16
3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione all'aborto		
3.2.a) <i>Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenni non interdette.</i>	»	16

3.2.b) Richiesta ad abortire da parte di donna minorenni	Pag. 17
3.2.c) Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne interdetta	» 17
3.3) Richieste di aborto relative a donne maggiorenni interdette (articolo 13 della legge n. 194 del 1978) . . .	» 18
3.4) Richieste di aborto da parte di donne minorenni (articolo 12 della legge n. 194 del 1978)	» 18
3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione volontaria.	» 19
3.5.a) Competenza del Giudice Tutelare	» 20
3.5.b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare.	» 21
3.5.c) Compiti delle strutture.	» 23
4) TABELLE ALLEGATE	
Tabella di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria: anno 2012	
Tabelle relative alla giurisdizione penale: anno 2012	
Tabelle relative alla giurisdizione volontaria: anno 2012	

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della Legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e consta in realtà di due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni e di donne maggiorenni interdette.

1.1) Giurisdizione penale

I dati relativi agli anni 1995 – 2012 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale**, ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (**172 procedimenti penali iscritti nell'anno 2012 presso le Procure**), e, analogamente, da un numero di persone iscritte anch'esso contenuto (**317 persone iscritte nell'anno 2012 presso le Procure**, con un numero medio di circa 1,8 persone iscritte per procedimento).

In linea generale, non emerge dai dati raccolti che vi sia una qualche tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sebbene siano state comunque individuate dall'Autorità giudiziaria, nel corso del tempo, alcune associazioni di consistenti dimensioni (vedi par. 2.3.c).

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza degli stranieri*, nei procedimenti penali iscritti presso le Procure, sul totale delle persone iscritte. **Nell'anno 2012 la percentuale degli stranieri sul totale delle persone iscritte presso le Procure è stata del 24,3%**; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 01/01/11 costituisce solo il 7,5% (fonte: ISTAT) circa dell'intera popolazione residente in Italia.

Restringendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo esclusivamente doloso (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri diventa pari al 60,2% nel 2012. Tale incidenza, se confrontata con il 24,3% sopra riportato, evidenzia, anche per l'anno 2012, una propensione decisamente maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani a commettere i delitti dolosi sopra indicati (vedi par. 2.3.e).

1.2) Giurisdizione volontaria

I dati relativi agli anni 1989 – 2012 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), *resta ancora di non trascurabili dimensioni*.

Quasi nullo è invece il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne maggiorenni interdette.

Sono state infatti **993 le richieste di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni nel 2012**, mentre **nulle** sono state **le richieste da parte di donne maggiorenni interdette**.

L'andamento, tuttavia, che sembrava permanere pressoché stazionario fino al 2007 con una media annua di circa 1.300 casi ex art. 12, appare in significativa diminuzione nell'ultimo periodo della serie storica, 2007 – 2012, con un 'trend' che è apparso sempre decrescente (nel 2007 si erano avuti 1.435 casi ex art. 12, mentre nel 2012, se ne sono avuti, appunto, 993).

1.3) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso dell'intero periodo esaminato, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Per ciò che riguarda in particolare quest'ultima, nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite dagli Uffici giudiziari e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Anche nel corso dell'anno 2012 non sono state segnalate nuove difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge da parte dei singoli uffici, sebbene sia stata emessa da un Giudice Tutelare un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale riguardo un possibile contrasto tra l'art. 4 della Legge e gli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo) e 32, 1° comma (diritto alla salute), della Costituzione (si veda il par. 3.5).

Si fa presente che, anche per l'anno 2012, come per gli ultimi anni del periodo esaminato, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice Tutelare avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge, o questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero, si era potuto constatare come sussistevano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5).

Inoltre, sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, si riportano le segnalazioni degli Uffici effettuate nel corso del periodo esaminato e relative ad alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate alla presente Relazione, contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente relazione sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione penale

Mediante il monitoraggio concernente la giurisdizione penale viene effettuata la rilevazione, in tutte le varie fasi processuali ed i vari gradi di giudizio attraversati, dei procedimenti instauratisi presso le Autorità giudiziarie competenti (Procure e Uffici giudicanti) per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita anche una voce relativa alla nazione di nascita della persona, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone iscritte (vedi par. 2.3.e). Nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli Uffici giudicanti (vedi par. 2.4.b).

Limitatamente agli anni 2001-2012, le percentuali di uffici giudiziari rispondenti sono state le seguenti,

Uffici interessati	Numero uffici (*)	Uffici rispondenti (in % sul tot.)						
		2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
Procure ordinarie	165	95%	95%	95%	98%	99%	98%	93%
Procure minorenni	29	97%	90%	non ril.	non ril.	non ril.	non ril.	non ril.
Uffici giudicanti	666	51%	70%	83%	85%	86%	83%	72%
Tot.	860							

(*) per motivi di ragionevole opportunità, a partire dall'anno 2005 compreso, la rilevazione è stata condotta solo per 524 Uffici giudiziari sugli 860 potenzialmente interessati (vedi anche nel prosieguo)

tenendo sempre nel debito conto che, considerato il ristretto margine temporale concesso agli uffici per la trasmissione dei prospetti (entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati, termine stabilito dalla Circolare ministeriale appositamente istituita per effettuare questo monitoraggio), alcuni uffici comunicano le informazioni in tempo non utile per la stesura della relazione annuale. In ogni caso si è sempre potuto constatare che, in genere, gli uffici non rispondenti presentano pochi o nessun caso, pertanto i dati rilevati si possono ritenere ben significativi per l'analisi della materia.

Per motivi di ragionevole opportunità, a partire dall'anno 2005, sono stati esclusi 336 uffici giudiziari (tutte le Procure per i minorenni ed una parte degli Uffici giudicanti) che, relativamente alla giurisdizione penale, avevano ormai da anni comunicato di non avere pressoché nessun procedimento penale in violazione della Legge. Pertanto il numero di uffici interessati alla rilevazione, a partire dall'anno 2005, è stato di 524 sugli 860 potenzialmente interessati.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella precedente sono aggiornate alla data della presente relazione, come anche i dati delle successive tabelle della relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

I dati relativi al periodo 1995 – 2012 mostrano che il fenomeno è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (172 procedimenti penali iscritti nel 2012 presso le Procure, di cui solo 1 contro ignoti):

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	41,7%	43,2%	40,9%	29,0%	40,0%	54,0%	51,5%	38,7%	48,4%	45,3%
CENTRO	22,6%	13,7%	12,5%	29,0%	24,4%	15,9%	15,2%	22,2%	16,3%	13,4%
SUD	25,0%	24,2%	38,6%	27,4%	25,2%	20,5%	24,8%	26,9%	26,1%	27,3%
ISOLE	10,7%	18,9%	8,0%	14,5%	10,4%	9,7%	8,5%	12,3%	8,9%	14,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	95	88	124	135	176	165	212	203	172

Nell'intero periodo esaminato, la distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica presenta un andamento abbastanza discontinuo (probabilmente anche a motivo del contenuto numero di procedimenti); l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

Per ogni procedimento viene rilevato il relativo numero di persone in esso coinvolte (indagati/imputati) alle quali siano stati contestati quegli articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- *art. 17* (aborto provocato per colpa)
- *art. 18* (aborto provocato senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- *art. 19* (aborto volontario, ossia operato con il consenso della donna, senza tuttavia osservare le disposizioni prescritte dalla Legge; è il caso dell'aborto clandestino)
- *art. 21* (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla Legge)
- *altre disposizioni penali della Legge* (vi rientrano tutte le disposizioni di tipo penale della Legge non indicate in precedenza)
- *eventuali reati connessi* (reati di qualsiasi tipo, commessi per attuare od agevolare quelli della Legge).

Procedimenti iscritti di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti penali iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
TOT. NAZ.	26	30	18	39	39	41	43	63	50	36

che mostra come questi particolari procedimenti siano circa il 25-30% dei procedimenti totali. Nel 2012 si sono avuti 36 procedimenti iscritti presso le Procure ex art. 19 su un totale di 172, con un'incidenza, quindi, del 21%.

2.3) Persone iscritte presso le Procure

2.3.a) Persone iscritte

Analogamente al numero di procedimenti, anche il numero delle persone iscritte è di ridotte proporzioni (**317 persone iscritte nel 2012 presso le Procure**, con un numero medio di circa 1,8 persone iscritte per procedimento):

AREA GEOGRAFICA	PERSONE ISCRITTE NEI PROC. PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	37,9%	39,0%	26,0%	15,3%	29,7%	56,5%	47,2%	32,0%	41,3%	37,9%
CENTRO	19,3%	6,7%	40,1%	31,0%	19,7%	10,9%	21,4%	17,2%	16,1%	14,8%
SUD	33,1%	44,3%	27,1%	41,3%	40,0%	20,1%	23,3%	37,0%	31,6%	32,8%
ISOLE	9,7%	10,0%	6,8%	12,5%	10,7%	12,5%	8,2%	13,9%	10,9%	14,5%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	210	177	281	290	313	318	338	329	317

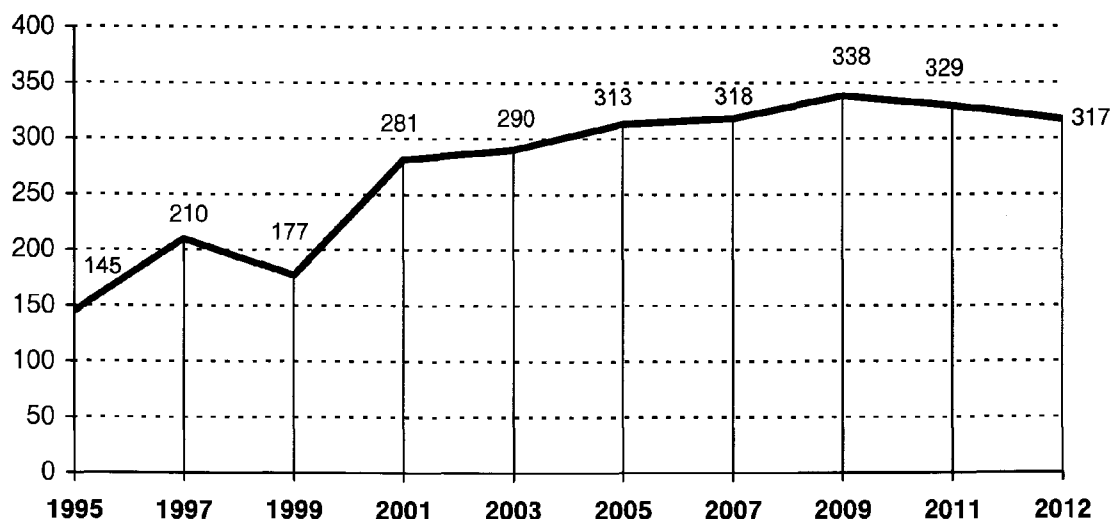
Confrontando questi valori con quelli della tabella dei procedimenti, si nota come le due distribuzioni percentuali presentino alcune differenze, che variano a seconda dell'anno considerato e che in alcuni casi risultano abbastanza significative. Limitando ad esempio l'analisi al solo 1999 che porta le differenze più evidenti, si può vedere come al Nord il numero dei procedimenti iscritti sul totale nazionale è del 40,9% mentre l'analogo rapporto relativo al numero delle persone iscritte è del solo 26%.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone iscritte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone iscritte relativo agli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro autori ignoti possono trasformarsi in procedimenti contro autori noti quando viene conosciuta l'identità delle persone alle quali è attribuito il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse meglio rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto piuttosto dal numero delle persone iscritte in tali procedimenti. Graficamente abbiamo:

Persone iscritte presso le Procure (anni 1995 - 2012)



2.3.b) Persone iscritte di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

Per ciò che riguarda le persone iscritte presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Persone iscritte nei procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
TOT. NAZ.	36	118	80	72	73	108	57	76	62	45

che mostra come le persone iscritte in questi particolari procedimenti siano mediamente circa il 30% del totale. Nel 2012 si sono avute 45 persone iscritte nei procedimenti ex art. 19 su un totale di 317 persone iscritte, con una incidenza del 14%.

2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento e propensione all'associazione

Il numero medio di persone iscritte per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato:

Numero medio di persone iscritte per procedimento									
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
1,8	2,3	2,2	2,3	2,2	1,8	2,0	1,6	1,6	1,8

In linea generale, il ristretto numero medio di persone iscritte per procedimento indica che le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi.

Anche limitando l'analisi al solo art. 19, abbiamo la seguente tabella:

Numero medio di persone iscritte per procedimento di cui al solo art. 19 della L. 194/78									
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
1,5	4,1	5,0	1,8	2,1	2,6	1,3	1,2	1,3	1,3

che evidenzia come, eccettuati gli anni '97 e '99, non vi siano differenze significative con la tabella precedente, confermando quindi anche per questo particolare delitto la generale bassa propensione ad associarsi.

Per vedere se vi sia stata comunque nel corso del tempo una qualche saltuaria tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sia pure limitata e ad opera di un ristretto numero di persone che si associano a tale fine, restringiamo l'analisi ai soli procedimenti di cui all'art. 19 aventi un numero di persone iscritte maggiore od uguale a 3. Abbiamo:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure con 3 o più persone iscritte										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
num. proced.	4	9	3	2	8	1	2	1	3	2
num. pers.	14	79	61	25	44	62	7	3	13	7
num. medio pers.	3,5	8,8	20,3	12,5	5,5	62,0	3,5	3	4,3	3,5

La tabella mostra che, sebbene non vi sia stata una vera e propria tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato nel corso del tempo, vi sono stati comunque alcuni anni in cui sono state individuate dall'Autorità giudiziaria alcune associazioni di consistenti dimensioni.

E' necessario tenere presente, in ogni caso, che la tabella sopra esposta riporta dati relativi a procedimenti iscritti presso le Procure, ossia ancora nella fase delle indagini preliminari; non è detto infatti che, successivamente, siano stati rinvenuti dalla Procura concreti elementi per la richiesta di rinvio a giudizio, come è accaduto, ad esempio, nel caso del procedimento iscritto nell'anno 2005, che si è poi concluso con un decreto di archiviazione del GIP effettuato nell'anno 2007.

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2, rapportando il numero di persone iscritte cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone iscritte (la somma delle percentuali risulta in genere quindi superiore al 100%, poiché ad una stessa persona possono essere stati contestati uno o più reati), si è avuto:

Reati contestati della L. 194/78	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte, in %, cui sono stati contestati i reati in esame sul totale delle persone iscritte)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
art. 17	50,3%	26,7%	16,4%	28,1%	41,3%	44,7%	52,5%	53,8%	56,5%	64,6%
art. 18	18,6%	21,0%	32,8%	30,6%	22,0%	20,1%	25,8%	24,6%	26,1%	19,3%
art. 19	24,8%	47,6%	42,4%	25,6%	23,8%	34,2%	16,0%	22,2%	18,0%	14,2%
art. 21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
altri artt. (*)	2,1%	3,3%	11,9%	16,7%	0,7%	2,2%	3,5%	3,0%	0,3%	2,5%
Reati connessi	9,7%	21,0%	41,8%	19,9%	48,6%	22,0%	29,2%	37,9%	40,1%	23,7%
TOT. NAZ. (num. pers.)	145	210	177	281	290	313	318	338	329	316

(*) altre disposizioni penali della Legge

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone iscritte è stato contestato l'art. 17 della Legge (ossia a 73 persone su 145).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del contenuto numero di persone iscritte e non consente di formulare concetti di tipo generale. In ogni caso, l'articolo della Legge più violato è l'art. 17 (forse il meno significativo per la rilevazione, in quanto incrimina l'aborto provocato per colpa e non per dolo; si pensi ad esempio agli aborti avvenuti a seguito di incidenti stradali), seguito dagli artt. 18 e 19 (entrambi incriminanti l'aborto provocato per dolo). Non trascurabile è la percentuale dei reati in qualche modo connessi a quelli della Legge (ad es. per attuarli od agevolarli), mentre praticamente nulla è la percentuale relativa all'art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna).

2.3.e) Nazione di nascita delle persone

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone iscritte, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone.

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza degli stranieri*, nei procedimenti penali iscritti presso le Procure, sul totale delle persone iscritte. **Nell'anno 2012 la percentuale degli stranieri sul totale delle persone iscritte presso le Procure è stata del 24,3%** (è la somma delle percentuali relative alle modalità "UE", Unione Europea, e "Altro", ossia restanti Paesi esteri, vedi di seguito).

Tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 01/01/11 costituisce solo il 7,5% circa dell'intera popolazione residente in Italia:

Nazione di nascita delle persone iscritte (1) per tutti i reati della Legge 194/78						
	2003	2005	2007	2009	2011	2012
Non rilevato	23,8%	22,0%	11,3%	11,5%	15,8%	11,4%
ITALIA	64,7%	69,3%	77,0%	65,6%	71,6%	74,6%
UE (2)	0,0%	1,2%	0,0%	0,7%	0,0%	1,1%
ALTRO	35,3%	29,5%	23,0%	33,8%	28,4%	24,3%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	313	318	338	329	317

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia (per permettere la confrontabilità dei dati della serie storica, la Romania, aderente alla UE dal 2007, è rimasta sempre inserita nella categoria "Altro")

Restringendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo esclusivamente doloso (artt. 18 e 19 della Legge), si nota che l'incidenza degli stranieri è stata nel 2012 del 60,2% (data, anche qui, dalla somma delle due modalità diverse da 'Italia'):

Nazione di nascita delle persone iscritte (1) solo per gli artt. 18 e 19 della Legge 194/78						
	2003	2005	2007	2009	2011	2012
Non rilevato	16,9%	25,6%	17,8%	15,7%	18,8%	12,3%
ITALIA	61,0%	50,4%	49,5%	34,1%	36,6%	39,8%
UE (2)	0,0%	1,5%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%
ALTRO	39,0%	48,1%	50,5%	65,1%	63,4%	60,2%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. artt. 18-19	142	176	135	153	138	106

(1) e (2): vedi sopra

Tale incidenza del 60,2% se confrontata con il 24,3% sopra riportato, evidenzia, anche per l'anno 2012, una propensione decisamente maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani a commettere i delitti dolosi sopra indicati.

Se infatti tale propensione fosse stata identica per entrambi i gruppi, le percentuali di questa tabella sarebbero state identiche a quelle della tabella precedente (ad es., nel 2012, nuovamente il 24,3% anziché il 60,2%).

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e relativo numero di persone

2.4.a) Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e relativo numero di persone

Per l'anno 2012 il tasso di risposta degli Uffici giudicanti competenti in materia penale è stato del 72% (vedi par. 2.1). Se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti rispondenti comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si è potuto constatare che in genere quelli non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo ed al relativo numero di persone destinatarie di provvedimento definitivo, si possono così sintetizzare:

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E RELATIVO NUMERO DI PERSONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO (in %)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
PROC. DEFINITI	81	70	71	87	116	159	209	201	232	229
PERSONE DEFINITE	127	102	114	133	257	260	384	415	424	371
DECR. DI ARCH.	55%	67%	51%	68%	58%	67%	70%	61%	59%	70%
ASSOL. IRREV.	6%	10%	22%	5%	11%	14%	11%	13%	21%	11%
SENT. DI PRESCR.	0%	0%	16%	7%	2%	1%	2%	1%	1%	1%
COND. IRREV.	39%	23%	11%	20%	30%	18%	17%	25%	19%	18%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media circa il 60%) rispetto alle altre modalità non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni penali su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irrev." sta per irrevocabile), si ha che per circa 6 persone su 10 iscritte in un procedimento penale vi è in genere il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti, di cui è ignota, oltre all'identità, anche il numero).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se esistano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze irrevocabili è inferiore a quanto sarebbe normale attendersi).

2.4.b) Professione delle persone iscritte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati inerenti la professione delle persone, raccolti per il periodo 1995 – 2012 e relativi ai procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle pers. iscritte nei proced. trattati (1) dagli uffici giud.									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
MEDICO	---	37%	32%	31%	24%	25%	17%	14%	14%	13%
PARAMEDICO (2)	---	5%	2%	2%	3%	3%	2%	3%	2%	3%
ALTRO	---	30%	34%	35%	45%	33%	23%	23%	19%	15%
Non rilevato	---	28%	32%	32%	29%	39%	58%	61%	65%	69%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) procedimenti trattati = procedimenti pendenti a fine anno + procedimenti definiti nell'anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico, ad es. gli infermieri (è escluso invece il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra nella voce "Altro")

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle effettive percentuali delle categorie medico, paramedico e altro (= altra professione), in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle percentuali delle altre modalità, come potrebbe sembrare naturale a prima vista.

Se infatti la professione della persona è quella del medico o del paramedico, se quindi la persona presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è logico attendersi, considerate queste due particolari professioni), a tale informazione si dovrebbe alla fine pervenire, durante le fasi delle indagini preliminari o dibattimentali, mediante un qualche documento amministrativo della struttura ove opera la persona stessa.

Al contrario, se la persona non è né medico, né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni per analizzare l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto piuttosto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura, ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe una percentuale di mancate risposte ancora più elevata).

La tabella può comunque dare un'idea abbastanza approssimativa della situazione, tenendo ad ogni buon fine sempre presente che la percentuale del "non rilevato" è piuttosto elevata e disuguale nel periodo esaminato, e non permette di operare diretti confronti tra un anno e l'altro. Il numero delle persone che esercitano la professione di medico e paramedico appare, in linea di massima e supposto che la percentuale del "non rilevato" si debba ipoteticamente riversare quasi esclusivamente nella categoria "altro", tendenzialmente decrescente. Tale tendenza decrescente potrebbe essere verosimilmente dovuta anche all'aumento del numero degli stranieri coinvolti, persone che in genere non esercitano professioni sanitarie.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione penale

Come accennato nell'Introduzione (Cap. 1), interessanti sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso del periodo esaminato, anche se poche in ambito penale.

Relativamente all'anno 2012, non sono state formulate nuove osservazioni, né sollevate questioni di legittimità costituzionale, né segnalate difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge in ambito penale.

Come esposto nel par. 2.3.e, una parte significativa delle persone iscritte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri (24,3% nel 2012).

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi socio-amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici (istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che pochi o nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti (spesso taciuti dalla donna, dai familiari e dai medici) rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza viene impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata (soprattutto nel Sud).

L'esiguo numero di procedimenti non rifletterebbe quindi la reale portata del fenomeno, che si presume invece essere largamente diffuso e praticato anche in strutture sanitarie private, e riguarderebbe in misura sempre maggiore donne extra-comunitarie.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione volontaria

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della Legge).

Fino all'anno 2005, oltre al numero delle richieste, venivano rilevate, mediante l'esame delle copie inviate al Ministero di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari, le seguenti variabili: *età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi addotti dalla donna all'aborto, autorizzazione o non del Giudice Tutelare* (nel caso si vogliano visionare i relativi risultati, si vedano le precedenti Relazioni al Parlamento).

Diversamente, a decorrere dall'anno 2006, non sono state più richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma, per motivi di ragionevole opportunità ed anche poiché la Legge non ha subito modifiche nel corso del tempo, sono state richieste solo le copie di quei provvedimenti che lo stesso Giudice Tutelare avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge, od anche questioni di legittimità costituzionale (pertanto per gli anni successivi all'anno 2005 non si dispone dei dati relativi alle citate variabili).

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici Tutelari relative al periodo 2001-2012 sono state ben significative, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti pervengono poche o nessuna richiesta:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)						
		2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
Giudici Tutelari	370	90%	81%	85%	82%	85%	86%	74%

Appare in ogni modo importante segnalare, per opportuna conoscenza, che ormai da diversi anni si procede usualmente ad effettuare una stima dei dati mancanti per quegli uffici dei Giudici Tutelari che non hanno risposto.

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione, come anche i dati delle successive tabelle che seguono.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione all'aborto

3.2.a) Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne non interdetta

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per chiedere l'autorizzazione all'aborto (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad abortire (art. 5 della Legge). Analogamente, il

medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per abortire. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere per 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.

I motivi che la donna può addurre per richiedere l'autorizzazione all'aborto, entro i primi 90 giorni dal concepimento, sono indicati dall'art. 4 e prevedono diverse possibilità (pericolo per la salute fisica e psichica, precarie condizioni socio-economiche,...). Al contrario, l'aborto dopo i primi 90 giorni è concesso alla donna solo in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 6 (grave pericolo per la vita della donna e processi patologici accertati della donna o del nascituro).

3.2.b) Richiesta ad abortire da parte di donna minorenn

La Legge prevede che anche la donna minorenn (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione all'aborto. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenn deve richiedere l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 della Legge ed eventualmente abortire.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difformi o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenn può rivolgersi direttamente ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4, i quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito essi operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenn. Il Giudice Tutelare, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, *"sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza"* (art. 12).

I motivi che la minorenn può addurre per chiedere l'aborto entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne. Inoltre, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6 (grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna), non è necessario per la minorenn richiedere l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

3.2.c) Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne interd

Se la donna maggiorenne è interd

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne maggiorenni interdette** che, per ottenere l'autorizzazione all'aborto, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **tutte le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere, per vari motivi, l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (il monitoraggio non rileva quindi le richieste delle donne maggiorenni non interdette, non essendovi necessità di un Giudice).

3.3) Richieste di aborto relative a donne maggiorenni interdette (art. 13 della L. 194/78)

Nel periodo 1989 – 2012 non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne maggiorenni interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)									
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
TOT. NAZ.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0

che mostra come il fenomeno, da questo punto di vista, sia quasi inesistente.

3.4) Richieste di aborto da parte di donne minorenni (art. 12 della L. 194/78)

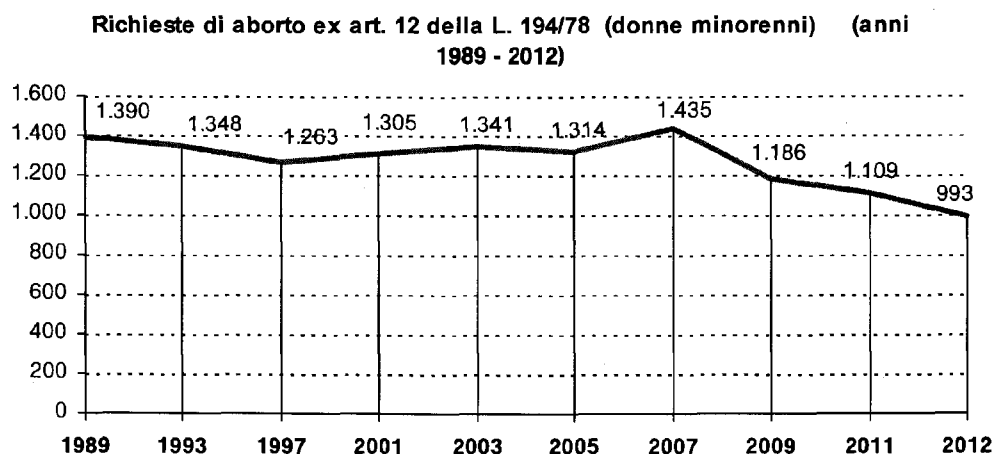
Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, resta ancora di non trascurabili dimensioni, **essendo mediamente di circa 1.300 l'anno (993 nel 2012):**

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)									
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	41%	38%	33%	38%	38%	44%	45%	44%	46%	45%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	23%	25%	25%	27%	26%	27%
SUD	20%	26%	31%	29%	28%	24%	22%	21%	20%	20%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	11%	7%	7%	8%	8%	7%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.109	993
Autorizz. concesse	98,6%	97,2%	97,6%	97,5%	97,5%	97,3%	non ril.	non ril.	non ril.	non ril.

Il numero di richieste, che sembrava permanere pressoché stazionario fino al 2007 con una media annua di circa 1.300 casi ex art. 12, appare in significativa diminuzione nell'ultimo periodo della serie storica, 2007 – 2012, con un 'trend' che è apparso sempre decrescente (come si vede, nel 2007 si erano avuti 1.435 casi, mentre nel 2012 se ne sono avuti 993; vedi anche il successivo grafico).

L'area maggiormente interessata è stata, comunque, sempre quella del Nord. Le autorizzazioni all'aborto vengono in genere concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (questo dato è stato in effetti rilevato solo fino all'anno 2005, ma si ha motivo di ritenere che non vi siano stati cambiamenti).

Graficamente, si ha:



Come accennato nel par. 3.1, fino all'anno 2005 per ogni richiesta veniva rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del Giudice Tutelare, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi addotti dalla minorenne all'aborto, ossia alcune di quelle variabili che consentivano di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che in qualche modo lo possono originare (nel caso in cui si vogliano visionare i relativi risultati, si vedano le precedenti Relazioni al Parlamento).

3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione volontaria

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate, nel corso del periodo esaminato, da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 della Legge da parte di donne minorenni (come esposto, quelle ex art. 13 relative a donne maggiorenni interdette sono quasi inesistenti).

Nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Relativamente all'anno 2012, si segnala solo l'emissione, da parte di un Giudice Tutelare, di un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale riguardo un possibile contrasto tra l'art. 4 della Legge e gli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo) e 32, 1° comma (diritto alla salute), della Costituzione, sulla base di quanto affermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18/10/11 relativa all'utilizzabilità di cellule staminali ed embrioni umani, contenente, fra l'altro, la nozione di embrione umano.

Come detto in precedenza, anche per l'anno 2012, come per i precedenti anni 2006-2011, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma solo le copie di quei provvedimenti che lo stesso Giudice avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo o applicativo della Legge, o questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero, nonché dalle relative lettere di accompagnamento, si era potuto constatare (almeno fino all'anno 2005) come sussistevano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro. Erano state anche segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni potevano così raggrupparsi (si riportano alcune di quelle più significative):

3.5.a) Competenza del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste di autorizzazione all'aborto che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenne ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente non esiste un Giudice Tutelare territorialmente competente precostituito per legge, in quanto la Legge 194/78 non lega in alcun modo la competenza di un dato Giudice Tutelare ad uno specifico requisito in possesso della richiedente e le lascia completamente la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera.

A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso, mentre altri invece, che forse frapponevano maggiori resistenze all'autorizzazione, hanno comunicato di aver avuto una diminuzione delle richieste, probabilmente proprio a causa dei maggiori ostacoli interposti.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra quindi essere sempre indifferente per la minorenne, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno.

In questo senso, sintomatica era stata l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo significativo; il giudice aveva pertanto ritenuto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si fossero quindi indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa possibilità di scelta discendono alcune obiettive anomalie:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenne che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento autorizzativo non è impugnabile da parte di alcuno; conseguentemente potrebbe mancare, in definitiva, un'unicità finale di giudizio;

2) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenne ed il concepito, entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ma in questo caso per natura contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale precostituito per territorio, il concepito sembrerebbe poter usufruire di una tutela giuridica da parte dello Stato inferiore rispetto a quella della madre, la quale può scegliere il giudice che, a parità di condizioni, la può autorizzare più facilmente ad abortire il figlio. A questo proposito

si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/02/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare particolare protezione nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

3) infine, da un punto di vista meramente organizzativo, si verifica di fatto che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, siano costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello corrispondente alla loro effettiva competenza territoriale.

3.5.b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione (“...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..”; art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenne e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si era ravvisato come vi fossero alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, qui di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggerivano un'attenta valutazione, oltre che della documentazione inviata dalla struttura socio-sanitaria, anche degli elementi che emergevano dal colloquio con la minorenne e, possibilmente, con qualche suo familiare, per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa addotti per chiedere l'aborto. Altri avevano proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'aborto con quelle derivanti dall'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni), per permettere alla minorenne di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi addotti dalla minorenne per chiedere l'aborto e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, si era parimenti ravvisato come vi fossero orientamenti diversi e, a volte, anche diametralmente opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

In generale, *si potevano distinguere due gruppi di giudici*: un primo gruppo era costituito da alcuni giudici che ritenevano corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenne per valutare nel modo migliore possibile se concedere o meno l'autorizzazione all'aborto; un secondo gruppo era costituito da altri giudici che, al contrario, non ritenevano corretto entrare in tale merito, ma ritenevano corretto fornire solo un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minorenne, considerando quindi come dato di fatto quanto da lei dichiarato.

1° gruppo) Relativamente ai motivi addotti, era stato affermato da un giudice che “*se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...*”.

Relativamente ai motivi di non consultazione, era stato osservato che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l'esistenza dei “seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela”, anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche

par. 3.2). A tale proposito era stato affermato che non rientrava tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della minorenni di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe stato infatti necessario un 'quid pluris' da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia. Infatti, "se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata (...) al prudente apprezzamento del giudice" (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente era stato osservato che "la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo)."

In questo contesto potevano forse inserirsi, ad esempio, due *questioni di legittimità costituzionale*.

La prima questione era stata sollevata, nel 2011, da un Giudice Tutelare a causa di un possibile contrasto tra uno specifico inciso dell'art. 12 della Legge (... "o sconsiglino"...) ed alcuni articoli della Costituzione (artt. 24, 29 e 30), in quanto era stato rilevato che il diritto soggettivo del genitore (nel caso pratico, il padre della minorenni) di istruire ed educare i figli, non appariva sufficientemente tutelato dal citato art. 12 della Legge nel momento in cui viene esclusa, ove sussistano "seri motivi", la possibilità di informarlo della gravidanza e di manifestarne il suo avviso. Come rilevato dallo stesso Giudice Tutelare, la Corte Costituzionale già si era espressa più volte, nel passato, su analoga questione; tuttavia lo stesso Giudice ha inteso ugualmente sollevare il contrasto normativo, in quanto il contesto socio-culturale nel quale era nata la Legge nel 1978 appare profondamente cambiato.

La seconda questione era stata sollevata da un Giudice Tutelare ancora relativamente all'art. 12 della Legge ma in relazione all'art. 111, 6° comma della Costituzione ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"). Se infatti da un lato l'art. 12 della Legge assegna teoricamente al Giudice un certo potere discrezionale autorizzativo e integrativo della volontà della minorenni ("Il giudice tutelare... può autorizzare la donna..."), consentendogli quindi di motivare il suo provvedimento (in accordo quindi con l'art. 111, 6° comma Cost.), dall'altro, tale potere discrezionale non sembra essere di fatto esercitabile, non essendovi concretamente il tempo materiale per una eventuale istruttoria (il giudice deve infatti provvedere entro soli 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura sanitaria), come peraltro osservato anche da altri Giudici di questo primo gruppo.

2° gruppo) Un secondo gruppo di Giudici Tutelari aveva invece affermato sostanzialmente che al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi addotti dalla minorenni all'aborto, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minorenni stessa. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minorenni un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la sua scelta sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla minorenni stessa, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi addotti ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che l'autorizzazione diviene quasi automatica, come ha affermato un giudice del primo gruppo; vedi sopra).

3.5.c) Compiti delle strutture

Alcuni giudici avevano espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, avevano espresso pareri negativi, osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minorenni, ma farsi anche carico di verificarlo.

A questo proposito, vi era stato ad esempio il caso di una minorenni che aveva richiesto ed ottenuto dal Giudice Tutelare l'autorizzazione all'aborto, ma, al momento dell'intervento, aveva dichiarato di non voler più abortire in quanto era stata psicologicamente costretta dalla suocera. Il Giudice aveva pertanto invitato il Consultorio ad effettuare indagini più approfondite sul contesto socio-familiare delle minori e su quanto da esse dichiarato, in quanto era prassi locale limitarsi ad inviare un semplice resoconto delle dichiarazioni rese dalle interessate.

Era stato anche osservato che alcune strutture erano solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non risultava chiaro se fossero state eseguite le procedure disposte dalla Legge. In particolare, come osservato da alcuni Giudici, la struttura dovrebbe attestare anche la sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 4 della Legge (pericolo per la salute fisica e psichica della minore, sue precarie condizioni socio-economiche,...), mentre vi erano stati anche alcuni casi in cui non era stata neanche indicata la data di nascita della minorenni, né la settimana di gravidanza. Tale carenza sarebbe risultata più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, doveva essere abrogato.

Infine alcuni giudici avevano fatto presente che le strutture (in particolare Consultori, Servizi Sociali e ASL) avrebbero dovuto fornire alla minorenni non solo un valido sostegno socio-assistenziale, ma anche psicologico. Erano stati ad esempio segnalati anche casi di minorenni coinvolte nell'ambiente prostituzione, dove l'assistenza delle strutture sarebbe potuta risultare decisiva.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA LEGGE 194/78:
"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

ANNO 2012: SINTESI

GIURISDIZIONE PENALE					
Procedimenti penali iscritti in Procura					
n° proc.	n° persone	Italiani	Stranieri	Tot.	
172	317	74,6%	25,4%	100,0%	
Procedimenti penali definiti dagli Uffici giudicanti					
n° proc.	n° persone	decr. arch.	assolut. irrev.	sent. di prescriz.	condanna irrev. Tot.
229	371	70%	11%	1%	18% 100,0%
Professione delle persone coinvolte nei procedimenti penali					
Medico	Paramedico	Altro	non rilevato	Tot.	
13%	3%	15%	69%	100,0%	
GIURISDIZIONE VOLONTARIA					
Richieste al Giudice Tutelare di aborto da parte di donne minorenni e interdette					
		donne minorenni	donne interdette		
num. richieste		993	0		

RELAZIONE AL PARLAMENTO

SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:

“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”

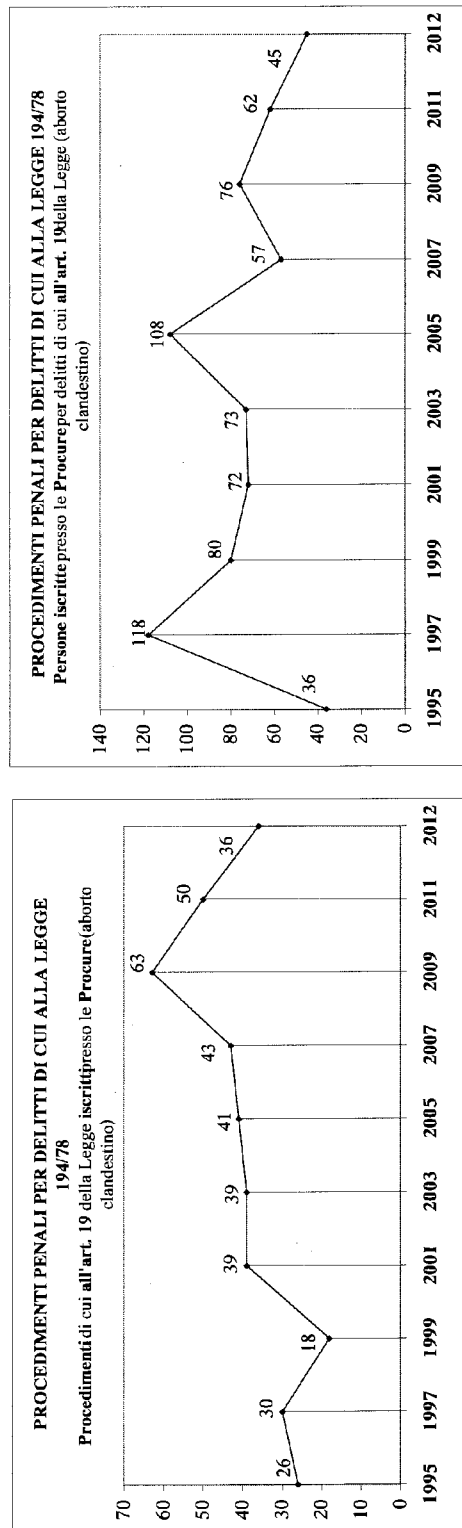
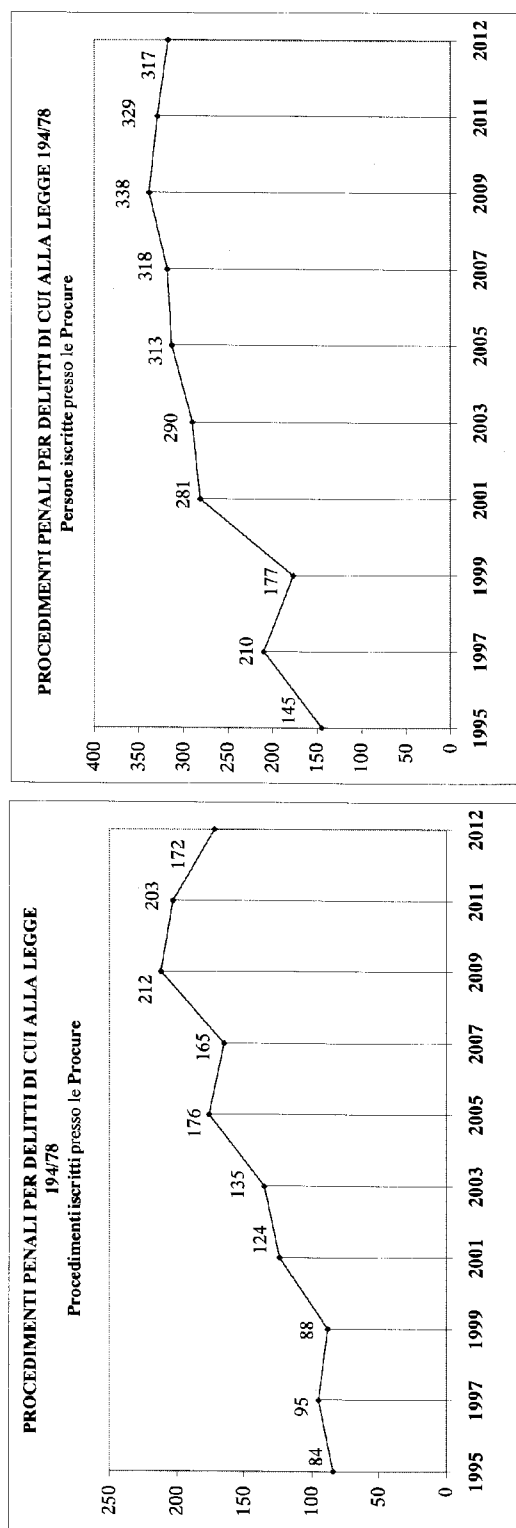
TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE

ANNI 1995 - 2012

(AVVERTENZA: I DATI SONO AGGIORNATI AL FEBBRAIO 2013)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali
PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

ANNI 1995 - 2012

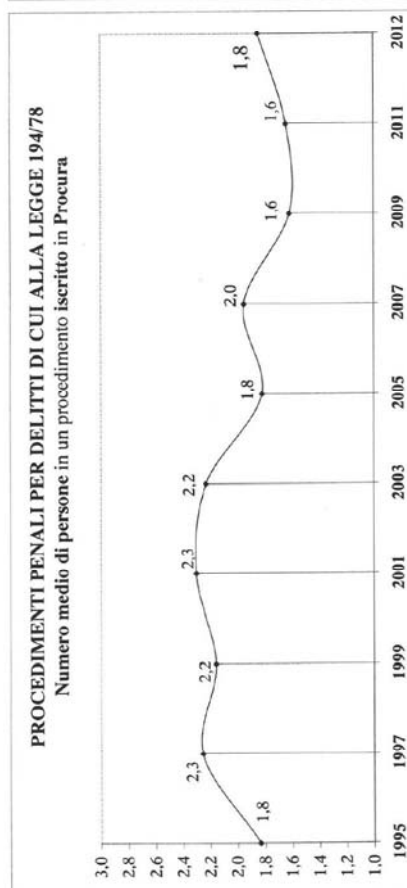
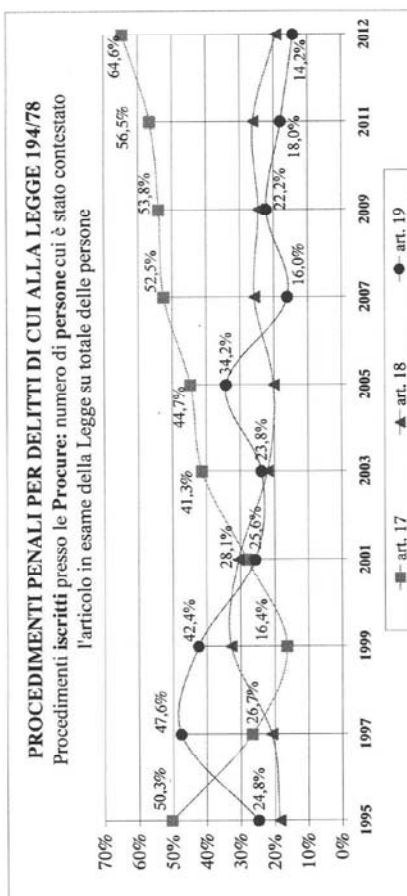
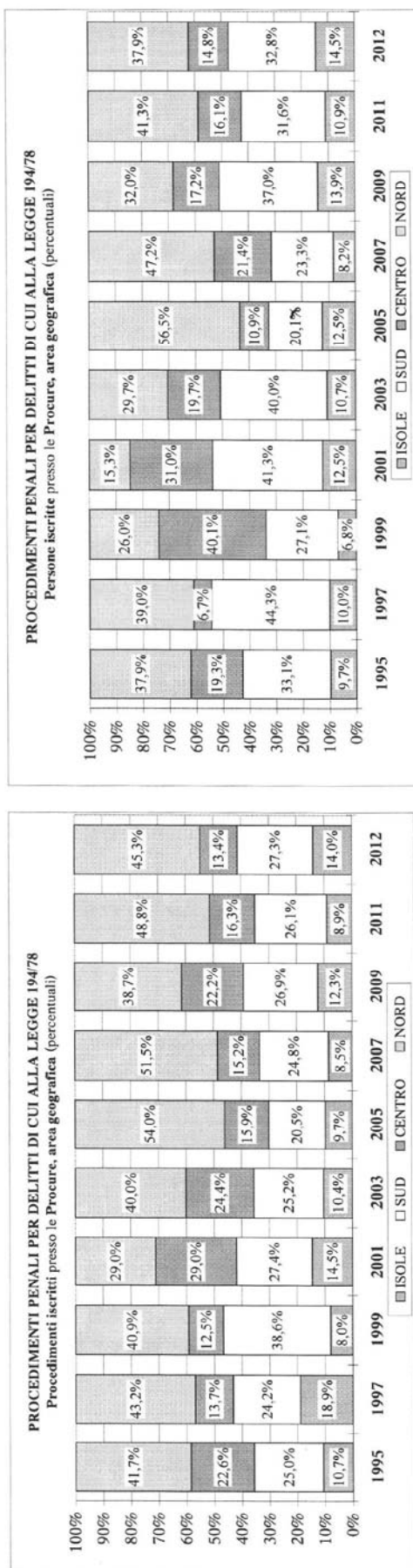


NOTA: art. 19 L. 194/78 = aborto volontario, ossia con il consenso della donna, operato però senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge (è il caso dell'aborto clandestino)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

ANNI 1995 - 2012



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

Procedimenti iscritti presso le Procure: anni 1995 - 2012

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD										
TORINO	4	10	7	6	17	33	15	9	9	8
MILANO	17	13	16	7	9	22	20	12	29	17
BOLZANO	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2
BRESCIA	1	1	1	1	3	8	10	11	21	14
TRENTO	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
VENEZIA	6	12	4	10	9	15	20	21	11	9
TRIESTE	0	0	2	3	1	4	2	2	4	2
GENOVA	3	3	6	2	6	1	6	4	7	10
BOLOGNA	4	2	0	7	9	11	8	22	15	16
TOTALE	35	41	36	36	54	95	85	82	99	78
CENTRO										
FIRENZE	4	6	1	17	16	10	13	25	12	6
PERUGIA	0	0	2	3	0	1	2	2	4	4
ANCONA	3	2	0	6	7	5	3	4	2	3
R O M A	12	5	8	10	10	12	7	16	15	10
TOTALE	19	13	11	36	33	28	25	47	33	23
SUD										
L'AQUILA	2	0	0	2	6	3	3	7	12	3
CAMPOB.	0	0	0	0	3	1	0	1	0	3
NAPOLI	13	11	18	16	17	14	17	20	22	22
SALERNO	1	4	2	0	4	3	2	4	1	1
BARI	2	5	6	4	3	3	8	11	6	8
LECCE	1	1	1	0	0	0	0	3	1	4
POTENZA	0	1	2	3	0	0	3	1	2	0
CATANZARO	0	0	0	3	1	5	7	4	6	2
REGGIO CAL.	2	1	5	5	0	5	1	5	1	1
TARANTO	0	0	0	1	0	2	0	1	2	3
TOTALE	21	23	34	34	34	36	41	57	53	47
ISOLE										
PALERMO	3	6	4	6	7	6	6	7	2	8
MESSINA	2	0	0	2	0	1	1	3	4	5
CALTANISS.	0	4	0	1	0	1	0	2	1	1
CATANIA	4	6	2	4	5	5	5	10	5	8
CAGLIARI	0	2	1	1	1	2	0	0	5	1
SASSARI	0	0	0	4	1	2	2	4	1	1
TOTALE	9	18	7	18	14	17	14	26	18	24
RIEPILOGO										
NORD	35	41	36	36	54	95	85	82	99	78
CENTRO	19	13	11	36	33	28	25	47	33	23
SUD	21	23	34	34	34	36	41	57	53	47
ISOLE	9	18	7	18	14	17	14	26	18	24
TOT. NAZ.	84	95	88	124	135	176	165	212	203	172
Var. % su '95	-----	13,1%	4,8%	47,6%	60,7%	109,5%	96,4%	152,4%	141,7%	104,8%
			Perc. uffici rispondenti	95,4%	93,8%	94,5%	98,2%	98,8%	97,6%	93,3%

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)										
TOT. NAZ.	26	30	18	39	39	41	43	63	50	36
% su proc. tot.	31%	32%	20%	31%	29%	23%	26%	30%	25%	21%

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

Persone iscritte presso le Procure: anni 1995 - 2012

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PERSONE ISCRITTE PRESSO LE PROCURE									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011 (*)	2012 (*)
NORD										
TORINO	4	22	12	10	31	98	22	9	10	11
MILANO	21	28	18	8	8	28	37	20	48	21
BOLZANO	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2
BRESCIA	1	1	1	2	7	10	11	12	28	18
TRENTO	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0
VENEZIA	9	25	4	10	10	21	25	33	14	16
TRIESTE	0	0	5	4	4	4	10	2	4	3
GENOVA	14	3	6	2	9	2	8	6	12	23
BOLOGNA	6	3	0	7	17	13	21	24	17	26
TOTALE	55	82	46	43	86	177	150	108	136	120
CENTRO										
FIRENZE	7	7	1	39	33	11	14	25	16	6
PERUGIA	0	0	5	3	0	1	2	3	4	6
ANCONA	8	2	0	8	6	8	6	5	3	6
R O M A	13	5	65	37	18	14	46	25	30	29
TOTALE	28	14	71	87	57	34	68	58	53	47
SUD										
L'AQUILA	2	0	0	27	35	5	10	14	16	4
CAMPOB.	0	0	0	0	9	1	0	3	0	3
NAPOLI	34	16	23	59	60	23	34	33	50	54
SALERNO	2	60	5	0	5	10	2	7	1	1
BARI	2	7	7	7	6	4	11	12	6	9
LECCE	4	4	1	0	0	0	0	40	6	20
POTENZA	0	5	4	3	0	0	4	1	2	0
CATANZARO	0	0	0	5	1	8	12	5	17	5
REGGIO CAL.	4	1	8	14	0	8	1	8	1	2
TARANTO	0	0	0	1	0	4	0	2	5	6
TOTALE	48	93	48	116	116	63	74	125	104	104
ISOLE										
PALERMO	6	8	9	11	9	18	10	11	8	18
MESSINA	2	0	0	3	0	5	6	3	11	13
CALTANISS.	0	4	0	1	0	1	0	5	1	1
CATANIA	6	6	2	6	7	10	8	22	9	12
CAGLIARI	0	3	1	1	14	2	0	0	6	1
SASSARI	0	0	0	13	1	3	2	6	1	1
TOTALE	14	21	12	35	31	39	26	47	36	46
RIEPILOGO										
NORD	55	82	46	43	86	177	150	108	136	120
CENTRO	28	14	71	87	57	34	68	58	53	47
SUD	48	93	48	116	116	63	74	125	104	104
ISOLE	14	21	12	35	31	39	26	47	36	46
TOT. NAZ.	145	210	177	281	290	313	318	338	329	317
Var. % su '95	-----	44,8%	22,1%	93,8%	100,0%	115,9%	119,3%	133,1%	126,9%	118,6%
			Perc. uffici rispondenti	95,4%	93,8%	94,5%	98,2%	98,8%	97,6%	93,3%

Persone iscritte presso le Procure nei procedimenti per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)										
TOT. NAZ.	36	118	80	72	73	108	57	76	62	45
% su pers. tot.	25%	56%	45%	26%	25%	35%	18%	22%	19%	14%

(*): dal 2011 sono state conteggiate come persone iscritte anche quelle ipotetiche dei proc. contro ignoti (1 persona per proc. ignoti), questo per rendere piu' correttamente confrontabili fra loro le due tavole dei procedimenti iscritti e delle persone iscritte

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

Procedimenti e persone iscritte presso le Procure: anni 1995 - 2012

Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)

ANNO	TOT. PROC. ISCRITTI	NUM. PROC. ISCRITTI contro IGNOTI	NUM. PROC. ISCRITTI contro NOTI	NUMERO PERSONE ISCRITTE	ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78 (1)				REATI		NUM. MEDIO PERS. ISCRITTE per PROC.
					art. 17	art. 18	art. 19	art. 21	altri artt. (2)	CONNESSI (3)	
1995	84	5	79	145	50,3%	18,6%	24,8%	0,0%	2,1%	9,7%	1,8
1997	95	2	93	210	26,7%	21,0%	47,6%	0,0%	3,3%	21,0%	2,3
1999	88	6	82	177	16,4%	32,8%	42,4%	0,0%	11,9%	41,8%	2,2
2001	124	2	122	281	28,1%	30,6%	25,6%	0,0%	16,7%	19,9%	2,3
2003	135	5	130	290	41,3%	22,0%	23,8%	0,0%	0,7%	48,6%	2,2
2005	176	4	172	313	44,7%	20,1%	34,2%	0,3%	2,2%	22,0%	1,8
2007	165	2	163	318	52,5%	25,8%	16,0%	0,3%	3,5%	29,2%	2,0
2009	212	3	209	338	53,8%	24,6%	22,2%	0,3%	3,0%	37,9%	1,6
2011	203	7	196	322	56,5%	26,1%	18,0%	0,0%	0,3%	40,1%	1,6
2012	172	1	171	316	64,6%	19,3%	14,2%	0,0%	2,5%	23,7%	1,8

(1) = numero di persone iscritte (indagati e/o imputati) cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone iscritte (la somma delle pers. per riga è >=100% poiché ad una persona possono essere contestati uno o più reati)

(2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

(3) = eventuali altri reati connessi a quelli della Legge 194/78

NOTA: durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

Procedimenti e persone iscritte presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)

ANNO	TOT. PROC. ISCRITTI ex art. 19	NUM. PROC. ISCRITTI ex art. 19 contro IGNOTI	NUM. PROC. ISCRITTI ex art. 19 contro NOTI	NUM. PERS. ISCRITTE NEI PROC. ex art. 19	ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78 (1)				REATI		NUM. MEDIO PERS. ISCRITTE per PROC. ex art. 19
					art. 17	art. 18	art. 19	art. 21	altri artt. (2)	CONNESSI (3)	
1995	26	2	24	36	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	2,8%	1,5
1997	30	1	29	118	1,7%	6,8%	84,7%	0,0%	0,8%	17,8%	4,1
1999	18	2	16	80	0,0%	9,5%	77,5%	0,0%	1,3%	1,3%	5,0
2001	39	0	39	72	1,4%	1,4%	98,6%	0,0%	1,4%	6,8%	1,8
2003	39	4	34	73	0,0%	1,4%	95,8%	0,0%	2,8%	49,3%	2,1
2005	41	0	41	108	1,9%	1,9%	99,1%	0,0%	2,8%	4,6%	2,6
2007	43	0	43	57	0,0%	7,0%	89,5%	1,8%	5,3%	22,8%	1,3
2009	63	1	62	76	0,0%	7,9%	98,7%	0,0%	0,0%	22,4%	1,2
2011	50	4	46	58	0,0%	6,9%	100,0%	0,0%	0,0%	20,7%	1,3
2012	36	0	36	45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	11,1%	1,3

NOTA: l'art. 19 riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza (ossia con il consenso della donna), ma senza osservare le disposizioni della Legge 194/78 (aborto clandestino)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
Procedimenti e persone iscritte presso le Procure: anni 1995 - 2012

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PROCEDIMENTI ISCRITTI (distribuzione perc. per area geografica)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012	
NORD	41,7%	43,2%	40,9%	29,0%	40,0%	54,0%	51,5%	38,7%	48,8%	45,3%	
CENTRO	22,6%	13,7%	12,5%	29,0%	24,4%	15,9%	15,2%	22,2%	16,3%	13,4%	
SUD	25,0%	24,2%	38,6%	27,4%	25,2%	20,5%	24,8%	26,9%	26,1%	27,3%	
ISOLE	10,7%	18,9%	8,0%	14,5%	10,4%	9,7%	8,5%	12,3%	8,9%	14,0%	
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
n° proc. tot.	84	95	88	124	135	176	165	212	203	172	

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PERSONE ISCRITTE (distribuzione perc. per area geografica)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012	
NORD	37,9%	39,0%	26,0%	15,3%	29,7%	56,5%	47,2%	32,0%	41,3%	37,9%	
CENTRO	19,3%	6,7%	40,1%	31,0%	19,7%	10,9%	21,4%	17,2%	16,1%	14,8%	
SUD	33,1%	44,3%	27,1%	41,3%	40,0%	20,1%	23,3%	37,0%	31,6%	32,8%	
ISOLE	9,7%	10,0%	6,8%	12,5%	10,7%	12,5%	8,2%	13,9%	10,9%	14,5%	
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
n° pers. tot.	145	210	177	281	290	313	318	338	329	317	

	NAZIONE DI NASCITA DELLE PERSONE ISCRITTE (1)										
	per tutti i reati della L. 194/78					solo per gli artt. 18 e 19 della L. 194/78					
	2003	2005	2007	2009	2011	2012	2003	2005	2007	2009	2012
Non rilevato	23,8%	22,0%	11,3%	11,5%	15,8%	11,4%	16,9%	25,6%	17,8%	15,7%	12,3%
ITALIA	64,7%	69,3%	77,0%	65,6%	71,6%	74,6%	61,0%	50,4%	49,5%	34,1%	39,8%
UE (2)	0,0%	1,2%	0,0%	0,7%	0,0%	1,1%	0,0%	1,5%	0,0%	0,8%	0,0%
ALTRO	35,3%	29,5%	23,0%	33,8%	28,4%	24,3%	39,0%	48,1%	50,5%	65,1%	60,2%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	313	318	338	329	317	142	176	135	153	106

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia (per permettere la confrontabilità dei dati della serie storica, la Romania, aderente alla UE dal 2007, è rimasta sempre inserita nella categ. "Altro")

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

Procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti: anni 1995 - 2012

[illegible]

(1) procedimenti trattati nell'anno = procedimenti definiti nell'anno + procedimenti pendenti a fine anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico, ad es. gli infermieri (è escluso invece il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra nella voce "Altro")

[illegible]

RELAZIONE AL PARLAMENTO

SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:

"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE VOLONTARIA

ANNI 1989 - 2012

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL FEBBRAIO 2013**
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78
(art. 12: richieste di autorizzazione ad abortire da parte di donne minorenni)
Numero di richieste ex art. 12 della L.194/78 per area geografica

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	ANNI 1989 - 2012									
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD										
TORINO	128	127	85	106	104	102	111	98	79	73
MILANO	241	194	157	213	187	207	223	166	180	161
BRESCIA	35	35	29	38	30	45	63	43	46	62
TRENTO	15	9	15	6	11	7	5	4	7	4
VENEZIA	29	36	31	40	32	45	53	50	33	22
TRIESTE	16	19	12	15	17	11	18	17	16	12
GENOVA	46	46	48	49	62	72	95	66	69	52
BOLZANO	*	*	*	1	7	2	5	7	1	1
BOLOGNA	60	48	39	34	56	81	75	72	80	58
TOTALE	570	514	416	502	506	572	648	524	511	445
CENTRO										
FIRENZE	73	57	42	49	42	56	67	54	55	56
PERUGIA	27	25	15	17	14	24	16	24	15	11
ANCONA	12	13	7	9	9	19	19	8	11	14
R.O.M.A.	332	270	242	222	245	227	260	231	210	191
TOTALE	444	365	306	297	310	326	362	317	291	272
SUD										
L'AQUILA	33	21	29	37	26	25	23	10	15	12
CAMPOBASSO	10	19	20	20	12	9	13	9	9	5
NAPOLI	27	76	87	132	128	107	130	102	68	51
SALERNO	10	33	25	28	39	37	34	36	21	25
BARI	124	134	124	91	96	80	63	42	56	61
LECCE	51	42	67	14	29	18	20	22	14	17
TARANTO	*	*	*	21	21	17	11	6	7	7
POTENZA	3	6	12	4	3	3	5	3	4	7
CATANZARO	14	19	28	27	26	24	17	23	26	14
REGGIO CALABRIA	0	2	3	6	0	0	4	1	2	3
TOTALE	272	352	395	380	380	320	320	254	222	202
ISOLE										
PALERMO	21	22	49	44	44	45	36	28	28	37
MESSINA	5	17	5	10	6	5	15	16	7	6
CALTANISSETTA	1	0	1	0	9	2	8	3	2	2
CATANIA	31	42	52	36	53	26	28	24	28	16
CAGLIARI	46	36	39	27	24	16	10	14	12	11
SASSARI	*	*	*	9	9	2	8	6	4	2
TOTALE	104	117	146	126	145	96	105	91	85	74
RIEPILOGO										
NORD	570	514	416	502	506	572	648	524	511	445
CENTRO	444	365	306	297	310	326	362	317	291	272
SUD	272	352	395	380	380	320	320	254	222	202
ISOLE	104	117	146	126	145	96	105	91	85	74
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.109	993
Var. % su '89	-----	-3,0%	-9,1%	-6,1%	-3,5%	-5,5%	3,2%	-14,7%	-20,2%	-28,6%

* = fino al '99 i dati relativi alle sezioni distaccate di Corte di Appello (Bologna, Sassari e Taranto) sono conglobati con quelli delle rispettive Corti di Appello

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste di autorizzazione ad abortire da parte di donne minorenni)

Distribuzione percentuale delle richieste ex art. 12 della L.194/78 per area geografica

AREA GEOGRAFICA	ANNI 1989 - 2011									
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	41%	38%	33%	38%	38%	44%	45%	44%	46%	45%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	23%	25%	25%	27%	26%	27%
SUD	20%	26%	31%	29%	28%	24%	22%	21%	20%	20%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	11%	7%	7%	8%	8%	7%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° rich. tot.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.109	993

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 DELLA L. 194/78

(art. 13: richieste di autorizzazione ad abortire da parte di donne interdettte)

Numero di richieste ex art. 13 della L.194/78

AREA	ANNI 1989 - 2011									
GEOGRAFICA	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
n° rich. tot.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0

NOTA: le Tab. 1-2-3-4-5 relative all'età - motivi addotti all'aborto - persona consultata dalla minorenni - motivi non consultazione - luogo di nascita della minorenni, riportanti alcune delle caratteristiche del fenomeno rievocate solo fino all'anno 2005, non sono state pubblicate nella presente Relazione al Parlamento; pertanto, per la relativa eventuale visione, si rimanda alla precedenti Relazioni al Parlamento

